



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER  
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PREDISPOSTA IN CONFORMITA'  
ALL'ALLEGATO 3, SCHEMA 3, AI SENSI DEGLI ARTT. 72 e 92  
REGOLAMENTO CONSOB N°11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per richiederVi di deliberare su:

**1. Proposta di modifica dello statuto sociale anche in adeguamento del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche.**

Il decreto n. 6 del 17 gennaio 2003 ha stabilito la modifica di una parte del codice civile, e in particolare della disciplina relativa alle società di capitali. A tale proposito il legislatore ha fissato nel 30 settembre 2004 la data ultima entro la quale le società di capitali devono convocare le assemblee dei soci per deliberare l'adeguamento dei propri statuti alla nuova disciplina legislativa.

Nel rispetto del dettato legislativo, l'organo amministrativo della società AISoftw@re S.p.A. ha convocato per il giorno 27 settembre 2004 in prima convocazione, per il giorno 29 settembre 2004 in seconda convocazione, e per il giorno 30 settembre 2004 in terza convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito alle modifiche conseguenti alle novità introdotte dal citato decreto.

Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/99, l'organo amministrativo metterà a disposizione presso la sede sociale e la società di gestione del mercato la presente relazione che illustra il confronto degli articoli del testo vigente con quello proposto.

Di seguito si elencano in dettaglio le variazioni dei singoli articoli:

### **Articolo 3**

#### **Testo vigente**

La Società ha sede legale in Milano, Via Esterle n. 9.

La Società potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, istituire o sopprimere succursali, dipendenze e/o rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro soci.

#### **Testo modificato**

##### **La Società ha sede legale nel Comune di Milano (MI).**

La Società potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, istituire o sopprimere succursali, dipendenze e/o rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro soci.

## Articolo 7

### *Testo vigente*

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la Sede sociale o in altra località, purchè in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio annuale, ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, ovvero da due Sindaci effettivi.

### *Testo modificato*

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la Sede sociale o in altra località, purchè in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione. **L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.** L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, ovvero da due Sindaci effettivi.

## Articolo 8

### *Testo vigente*

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ai sensi di legge mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare nonchè del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.

### *Testo modificato*

**L'Assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.**

**In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.**

## Articolo 9

### *Testo vigente*

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che abbiano depositato i loro titoli azionari presso la sede sociale o presso gli istituti o gli enti autorizzati indicati nell'avviso di convocazione, al più tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge.

### *Testo modificato*

**Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci portatori di azioni ordinarie che abbiano effettuato il deposito delle azioni stesse o della relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.**

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge.

## Articolo 10

### *Testo vigente*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza nell'ordine dal Vice Presidente e da un Amministratore Delegato, qualora nominati; in assenza anche di questi ultimi, da persona, anche non socio, designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea, su proposta del Presidente, e può nominare anche due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità degli atti di rappresentanza ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea, che questa sia regolarmente costituita ed atta a deliberare nonchè di regolare la discussione e determinare il sistema di votazione.

### *Testo modificato*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza nell'ordine dal Vice Presidente e da un Amministratore Delegato, qualora nominati; in assenza anche di questi ultimi, da persona, anche non socio, designata **a maggioranza** dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea, su proposta del Presidente, e può nominare anche due Scrutatori.

**Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea sulla base dell'eventuale Regolamento Assembleare ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.**

## Articolo 14

### **Testo vigente**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre anni, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata per la sua ricostituzione integrale, secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod. civ.

### **Testo modificato**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

**Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi; scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.**

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata per la sua ricostituzione integrale, secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod. civ.

## Articolo 18

### **Testo vigente**

Al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, ove questi siano stati nominati, spetta disgiuntamente la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o cassazione.

L'uso della firma sociale spetterà disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati.

### **Testo modificato**

Al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, ove questi siano stati nominati, spetta disgiuntamente la rappresentanza **generale** della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o cassazione.

L'uso della firma sociale spetterà disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati.

## Articolo 23

### **Testo vigente**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci durano in carica tre anni. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e/odalla normativa secondaria di attuazione. Non possono essere nominati Sindaci altresì coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di dieci società italiane quotate su mercati regolamentati italiani.

Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti.

Le liste devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari al numero dei candidati da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'8% (otto per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare. La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra due o più liste sarà nominato presidente il candidato più anziano.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico.

Ai fini del presente articolo, i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista.

### **Testo modificato**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci **durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica**. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione. Non possono essere nominati Sindaci altresì coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di dieci società italiane quotate su mercati regolamentati italiani.

Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti.

Le liste devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari al numero dei candidati da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'8% (otto per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare. La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra due o più liste sarà nominato presidente il candidato più anziano.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico.

Ai fini del presente articolo, i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista.

*Milano, li 13 settembre 2004*

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Presidente*

Prof. Francesco Gardin